

## **FONDAZIONE LUIGI SALVATORELLI**

### **TITOLO 1**

#### **DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO**

##### **ART. 1**

Su iniziativa del Comune di Marsciano e dei rappresentanti della Famiglia Salvatorelli è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Luigi Salvatorelli”.

##### **ART. 2**

La Fondazione ha sede in Marsciano in Largo Garibaldi n. 1.

L'eventuale trasferimento in altra sede potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

##### **ART. 3**

La Fondazione non ha fini di lucro e promuove studi e ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto dell'opera di Luigi Salvatorelli, con criteri strettamente scientifici, con facoltà di estendere il campo degli studi e delle ricerche a qualunque problematica ad essa riferentesi.

La Fondazione si propone inoltre di formare giovani studiosi interessati alle discipline storiche in relazione alla finalità della Fondazione, fornendo loro adeguate possibilità e strumenti di lavoro; favorisce, inoltre, ogni iniziativa utile al miglioramento della conoscenza dei percorsi storici e filosofici della democrazia in Italia e nel mondo attraverso:

a) l'incremento della propria biblioteca e del proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi relativi agli ambiti dei suoi interessi;

- b) l'istituzione di borse e contributi di studio a favore di studiosi che si applichino a ricerche nell'ambito degli interessi della Fondazione;
- c) la cura della stampa del catalogo delle proprie collezioni e raccolte nonché la pubblicazione dei lavori meritevoli;
- d) lo sviluppo di scambi culturali con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Centri Studio, Istituti di ricerca nazionali ed esteri.).

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **ART. 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai libri, periodici, opuscoli provenienti dalla biblioteca di Luigi Salvatorelli, già oggetto di donazione al Comune di Marsciano da parte della famiglia Salvatorelli e da tutti i materiali, editi ed inediti, provenienti dalla biblioteca e dall'archivio di Luigi Salvatorelli, oggetto di successive eventuali acquisizioni. Di tale patrimonio la Fondazione assicura la corretta tutela, conservazione, catalogazione e pubblica fruizione dei beni e si impegna, in caso di estinzione della Fondazione, alla restituzione al Comune di Marsciano.
- dal fondo di dotazione destinato alle spese di impianto, arredo, scaffalatura e apparecchiature necessarie per l'insediamento iniziale della Fondazione ed il suo funzionamento, costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai promotori;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, ecc.) da qualunque fonte provenienti;

- dai beni immobili ricevuti od eventualmente acquistati, comunque pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro cespite o provento;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi al fondo di dotazione attribuiti dallo Stato da altri Enti nazionali ed internazionali.

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali:

- con i proventi derivanti dalla sua attività o da sponsorizzazioni;
- con i contributi annuali versati dai fondatori;
- con le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- con eventuali liberalità non destinate espressamente al fondo di dotazione;
- con i contributi assegnati dallo Stato e da altri Enti.

## **ART. 5**

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. La gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI**

##### **ART. 6**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 7**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di massimo tredici membri, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Il Comune di Marsciano e la famiglia Salvatorelli ne designano fino a due per ciascuno.

La Provincia di Perugia, la EMU Group S.p.A., il quotidiano "La Stampa" ne designano uno per ciascuno.

Fanno parte inoltre del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, eletto ai sensi del successivo art. 13, nonché, ove designati:

- un rappresentante della Soprintendenza Archivistica per l'Umbria;
- un rappresentante dell'Università di Perugia designato dal Rettore;

- un rappresentante di altri Enti che, nel rispetto delle finalità e degli scopi della Fondazione, vogliono aderire alla medesima contribuendo o con mezzi finanziari o attraverso l'erogazione di servizi;

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni dalla data della sua costituzione ed i suoi membri sono rieleggibili. La nomina del Presidente avviene a maggioranza assoluta di voti. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla designazione del nuovo rappresentante.

Con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, possono essere cooptati, entro un numero che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione stesso, coloro che, con contributi materiali o morali, intendano collaborare in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

#### **ART. 8**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o informatica.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a due sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Ogni qualvolta lo reputi necessario, il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione in riunione telematica tramite e-mail, riservandosi la facoltà di assegnare un congruo termine ai Consiglieri per esprimere il loro voto in ordine agli oggetti posti all'ordine del giorno.

La seduta telematica è valida se vi prende parte almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Relativamente alla verbalizzazione di tali riunioni, trova applicazione l'ultimo comma del successivo art. 9.

Le deliberazioni adottate in riunione telematica sono equiparate in tutto e per tutto a quelle assunte nelle riunioni fisiche del Consiglio stesso.

Il Consiglio riunito in forma telematica non può deliberare in ordine ai punti b), i), e j) del successivo art. 10.

## **ART. 9**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in prima convocazione se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero dei presenti, tranne che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c) ed n) del successivo art. 10, per le quali sono richieste le maggioranze di cui al precedente comma.

Il Consiglio nomina il suo segretario, persona anche estranea all'Organo, dotata di provata idoneità professionale e morale.

Questi avrà cura della redazione, su apposito libro, debitamente bollato, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **ART. 10**

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative ed ai programmi della Fondazione, proposti dal Comitato Scientifico.

Redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Per la realizzazione delle finalità statuarie della Fondazione sono conferiti al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico, come indicato dal presente statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della fondazione;
- b) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo e nel mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente;
- c) delibera le modifiche allo Statuto;
- d) dispone l'impiego dei fondi secondo i criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- e) nomina i membri del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 14;
- f) provvede all'approvazione del regolamento della Fondazione di cui al successivo art. 16, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- g) approva le assegnazioni di borse di studio, contributi e premi deliberati dal Comitato scientifico;
- h) delibera in merito all'assunzione del personale determinandone il trattamento retributivo;

- i) delibera in merito alla stipulazione dei mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) accetta eredità, lasciti e donazioni;
- k) nomina i membri del Comitato esecutivo nella composizione di cui al successivo art. 13;
- l) nomina il Segretario Tesoriere ed il Responsabile dei fondi librari ed archivistici di cui al successivo art. 12;
- m) nomina il Collegio dei Revisori dei conti di cui al successivo art. 15;
- n) delibera in merito alla estinzione e liquidazione della Fondazione.

## **IL PRESIDENTE**

### **ART. 11**

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel loro seno il Presidente che dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato. Egli rappresenta la Fondazione e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

Con le stesse modalità e per la stessa durata i membri del Consiglio di Amministrazione eleggono altresì un Vice Presidente per lo svolgimento delle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

**SEGRETARIO TESORIERE**  
**RESPONSABILE FONDI LIBRARI ED ARCHIVISTICI**

**ART. 12**

Il Segretario Tesoriere, nominato ai sensi del precedente art. 10 - ultimo comma, lettera l), svolge le funzioni di responsabile amministrativo e contabile della Fondazione e fa capo, in relazione allo svolgimento di dette funzioni, al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dei fondi librari ed archivistici, nominato sempre ai sensi del precedente art. 10 - ultimo comma, lettera l), svolge le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza relativamente all'intero patrimonio librario ed archivistico della Fondazione e fa capo, in relazione allo svolgimento di dette funzioni, al Comitato scientifico.

**IL COMITATO ESECUTIVO**

**ART. 13**

Il Comitato esecutivo è organo tecnico della Fondazione.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è composto da 5 (cinque) membri:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Comitato scientifico;
- Segretario Tesoriere;
- Responsabile fondi librari e archivistici.

Il Comitato esecutivo cura, in particolare, la predisposizione ed attuazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Comitato esecutivo non può svolgere le funzioni indicate alle lettere a), b), c), e), f), k), l), m) e n) del precedente art. 10.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono verbalizzate dal Segretario Tesoriere.

## **IL COMITATO SCIENTIFICO**

### **ART. 14**

Il Comitato scientifico, composto da studiosi di riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Fondazione, è nominato, nel numero massimo di dieci membri, dal Consiglio di Amministrazione, immediatamente dopo la costituzione del Consiglio stesso, che ne regola la composizione, il funzionamento e i rapporti con gli altri organi.

Il Comitato scientifico, nella sua prima riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso è autonomo nello stabilire i programmi culturali della Fondazione.

Delibera l'assegnazione delle borse di studio e dei contributi di ricerca.

Promuove i convegni di studio ed ogni altra attività scientifica della Fondazione.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 15**

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dei componenti, attribuisce ad uno di essi la funzione di Presidente.

Durano in carica per un triennio e possono essere rinnovati per una sola volta.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli

accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo e nei limiti delle proprie competenze.

Il compenso per le prestazioni è determinato per tutto il triennio e non può essere modificato se non al momento del rinnovo delle cariche.

#### **TITOLO IV**

### **REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE**

#### **ART. 16**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico, approva il Regolamento della Fondazione di cui al precedente art. 10 lett. f) per disciplinare:

- a) l'esecuzione, l'attuazione e l'integrazione delle norme di principio contenute nel presente Statuto;
- b) le materie di cui manchi la disciplina statutaria;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e delle strutture della Fondazione anche con riferimento ai rapporti tra i predetti soggetti in relazione alle funzioni ad essi assegnati dallo Statuto e dal Regolamento.

#### **TITOLO V**

### **ESTINZIONE**

#### **ART. 17**

Per quanto riguarda le cause di estinzione della Fondazione si rinvia alle norme del diritto comune regolanti l'istituto.

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, al netto di ogni onere di carattere debitorio, sarà devoluto al Comune di Marsciano.

#### **ART. 18**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di fondazioni.